

REGOLAMENTO PER LA CREAZIONE DI SPIN OFF DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI SUOR ORSOLA BENINCASA DI NAPOLI

Art. 1 Definizioni e principi generali

1. Il presente Regolamento, ai sensi del Decreto Legislativo 27/07/1999 n. 297, del Decreto Ministeriale di attuazione 08/08/2000 e del Decreto Ministeriale 10/08/2011 n. 168 in attuazione dell'Art. 6, comma 9 della Legge 30/12/2010 n. 240, intende favorire la costituzione di società per azioni o società a responsabilità limitata aventi come obiettivo lo sviluppo e la valorizzazione imprenditoriale di nuovi prodotti e/o servizi basati sulle conoscenze e sui risultati della ricerca dell'Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli, in conformità ai principi generali del proprio Statuto (di seguito indicata come "Università").
2. Lo scopo, le attività e la gestione operativa delle società così costituite devono perseguire obiettivi di mercato, nel rispetto dei vincoli etici che sono alla base della vita universitaria, ed essere riconducibili ad uno o più dei seguenti obiettivi:
 - a. favorire il contatto tra le strutture di ricerca dell'Ateneo, il mondo produttivo e le istituzioni del territorio al fine di sostenere la ricerca e di diffonderne i risultati;
 - b. promuovere lo sviluppo dell'imprenditorialità nei giovani laureati, favorendo nuove attività imprenditoriali originate da attività di ricerca e sviluppo di nuovi prodotti, processi e servizi, completando in questo modo la funzione formativa e di ricerca dell'Ateneo.
3. Vengono definiti **"Spin-off dell'Università degli Studi di Suor Orsola Benincasa"** quelle società per azioni o a responsabilità limitata alle quali l'Università partecipa in qualità di socio.
4. Le modalità di costituzione delle società di cui al comma precedente, la disciplina dei rapporti con l'Università e il regime delle autorizzazioni del personale dell'Università sono disciplinati dagli articoli seguenti del presente Regolamento.
5. Vengono altresì definiti **"Spin-off con il sostegno dell'Università degli Studi Suor Orsola Benincasa"** quelle società per azioni o a responsabilità limitata che l'Università, pur non acquisendone una quota di partecipazione, autorizza con un'apposita deliberazione del proprio Consiglio d'Amministrazione (di seguito indicato come "Consiglio d'Amministrazione dell'Ateneo"). Tali società, costituite anche al fine dell'ammissione agli interventi di sostegno del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca (MIUR) ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 27 luglio 1999 n.297, devono prevedere la presenza, in qualità di socio proponente, di uno o più professori e/o ricercatori dell'Università. Ai sensi dell'art. 2 del D.M. 168/2011, la partecipazione del personale universitario può aversi sia in termini di partecipazione al capitale, sia in termini di impegno diretto nel conseguimento dell'oggetto sociale, offrendo alla nuova entità giuridica l'impiego di know how e delle competenze generate in un contesto di ricerca. L'Università potrà rendere disponibili risorse e/o servizi tali da facilitare l'avvio o l'accelerazione di tali società, prevedendo eventuali corrispettivi in forme da definire al momento del riconoscimento.
6. Agli Spin off del comma precedente, si applicano, in quanto compatibili, gli articoli del presente Regolamento ad esclusione delle proroghe concedibili ai sensi dell'Art. 8 comma 2.

Art. 2 Soci proponenti e altri partecipanti

1. La costituzione o il riconoscimento di uno **“Spin-off dell’Università”** possono essere proposti esclusivamente dall’Università o dai docenti in servizio presso l’Università Suor Orsola Benincasa.
2. La costituzione o il riconoscimento di uno **“Spin-off con il sostegno dell’Università”** possono essere presentati, in qualità di soci proponenti, da professori o ricercatori universitari, dottorandi di ricerca o titolari di assegni di ricerca, anche unitamente a personale in quiescenza da non oltre due anni o ad altro personale di cui all’art. 18, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, quali professori e ricercatori universitari di altre università, studenti e neo laureati di laurea magistrale, professori a contratto.
3. Oltre ai proponenti possono diventare soci dello Spin-off dell’Università o accademico persone fisiche o giuridiche interne o esterne all’Università, appartenenti al mondo dell’impresa, delle professioni, della finanza e delle istituzioni. E’ promossa la partecipazione di studenti e neo-laureati magistrali, allievi dei corsi di dottorato e neo-dottori di ricerca, titolari di borse di studio post-laurea e post-dottorato, titolari di assegni di ricerca, in particolare dell’Università.

Art. 3 Partecipazione dell’Università

Il presente articolo si applica nell’ipotesi di **“Spin off dell’Università”**

1. La partecipazione dell’Università potrà derivare da conferimento in denaro e/o beni materiali o immateriali, non può essere inferiore al 10% né superiore al 49% del capitale sociale, salvo che, ricorrendo particolari motivi di convenienza e opportunità, il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Senato Accademico, sentita la Commissione Spin off, deliberi di incrementare o diminuire l’entità della partecipazione.
2. È condizione fondamentale per la partecipazione dell’Università allo spin off che:
 - a. Lo spin off non svolga attività in concorrenza con quella di ricerca e consulenza prestata dall’Università nel rispetto del regolamento per le prestazioni in conto terzi;
 - b. La società sia amministrata da un consiglio di amministrazione e che un consigliere sia di nomina dell’Università, salvo espressa rinuncia da parte della stessa;
 - c. Tutti i soci accettino la sottoscrizione di adeguati patti parasociali i quali prevedano le seguenti clausole a meno che le stesse non siano inseriti in Statuto:
 - i. che le deliberazioni assembleari aventi ad oggetto variazioni del capitale sociale, modifiche della compagine proprietaria e/o dell’oggetto sociale debbano essere approvate con il consenso dall’Università. Il mancato consenso è motivo di recesso per l’Università;
 - ii. per le operazioni sul capitale a seguito di perdite, i soci diversi dall’Università debbano far fronte, nelle dovute proporzioni, ai ripianamenti delle perdite;

- iii. che la partecipazione dell'Università, pur attribuendo il diritto di voto, sia privilegiata in caso di liquidazione e di rimborso delle quote, e sia postergata in caso di riduzione del capitale sociale per perdite;
- iv. una opzione di vendita della partecipazione dell'Università nei confronti degli altri soci, in proporzione delle rispettive quote, in caso di giustificata motivazione deliberata dal Consiglio di Amministrazione dell'Università. Il prezzo nel caso di vendita sarà determinato da un esperto indipendente al momento dell'esercizio dell'opzione, tenendo conto del valore di mercato dello spin off a tale data;
- v. la possibilità di nomina da parte dell'Università di almeno un Sindaco, qualora venga nominato il Collegio sindacale;
- vi. la possibilità di nomina da parte dell'Università del Revisore, con eventuale sostenimento in proprio del relativo onere, qualora l'organo non sia obbligatorio per legge;
- vii. che la remunerazione, il corrispettivo o compenso accordato per l'attività a qualunque titolo prestata dal socio o da soggetto ad esso collegato a favore dello spin off non possa in nessun caso eccedere quanto praticato usualmente sul mercato in situazioni analoghe, né possa costituire strumento per l'attribuzione al socio di vantaggi, diretti o indiretti, derivanti dal controllo della società o comunque strumento di discriminazione o di pregiudizio nei confronti degli altri soci o terzi;
- viii. che i soci non possano esercitare l'opzione per il regime di trasparenza fiscale di cui agli art. 115 e 116 del TUIR;
- ix. che all'Università vengano fornite annualmente, entro il termine di approvazione del Bilancio, informazioni inerenti le attività svolte e le partecipazioni detenute dal personale strutturato dell'Università.

Art. 4 Partecipazione del personale dell'Università

1. La qualità di socio e l'obbligazione avente ad oggetto l'impegno dei proponenti di cui al precedente art. 1, comma 5, devono avere una durata minima di almeno due anni.
2. Con l'approvazione del progetto di Spin off è rilasciata l'autorizzazione ai proponenti, la quale in conformità a quanto definito dal Senato Accademico e poi dal Consiglio di Amministrazione, indica, per ciascuno ed in coerenza con la proposta e gli impegni assunti, le condizioni del permanere dell'impegno a tempo pieno, o la necessità dell'opzione per il tempo definito, ovvero il collocamento in aspettativa senza assegni;
3. Il dipendente dell'Università, sino a quando perdura tale qualità, non può instaurare rapporti di lavoro subordinato con lo Spin off ed è collocato d'ufficio in aspettativa senza assegni ove nello Spin off dell'Università assuma la carica di amministratore delegato o di presidente con deleghe d'amministrazione e percepisca in tale qualità compensi annui superiori agli emolumenti corrisposti dall'Università come dipendente.

4. Lo Spin off è tenuto a comunicare all'Università i compensi a qualsiasi titolo corrisposti ai dipendenti dell'Università, indicandone il titolo.
5. I borsisti, gli assegnisti di ricerca, i dottorandi, o gli allievi dei corsi di specializzazione, possono svolgere per lo Spin off attività anche retribuita, purché compatibile con i propri obblighi.

Art. 5 Commissione Spin off

1. E' istituita una Commissione Spin off, presieduta dal Rettore o suo delegato, e nominata dal Senato Accademico; essa è composta di altri quattro membri di comprovata qualificazione e esperienza, anche esterni all'Università.
2. Per un approfondito esame delle specifiche domande di costituzione di Spin off e in qualunque altra occasione lo ritenga opportuno, la Commissione può invitare ai suoi lavori, per consulenza, esperti in settori specifici, anche esterni all'Università.
3. La Commissione, al fine di emanare il proprio parere, ha, in particolare, il compito di:
 - a. istruire e valutare le domande per la costituzione di Spin off con particolare riferimento: alla qualità scientifica del progetto e alla sua fattibilità; alla composizione del capitale sociale; all'impegno dei proponenti; all'impegno e all'opportunità di estendere ad altri la partecipazione sociale o l'impegno di lavoro; agli elementi forniti dal business plan; agli altri profili di rilievo ed alla coerenza complessiva della domanda;
 - b. valutare l'opportunità della partecipazione dell'Università nello Spin off e, in caso positivo, la quota di partecipazione dell'Ateneo, secondo quanto previsto dal presente Regolamento;
 - c. valutare la presenza delle condizioni, previste al precedente art. 2, per l'ammissione alla partecipazione allo Spin off;
4. La Commissione esercita i compiti previsti dal presente Regolamento, anche utilizzando il personale e le strutture dell'Università.
5. Delle valutazioni è data immediata comunicazione al Consiglio d'amministrazione e al Senato Accademico.

Art. 6 Procedura di costituzione dello Spin off

1. Il progetto imprenditoriale di costituzione dello spin-off deve essere trasmesso alla Commissione Spin off allegando almeno:
 - a. gli obiettivi;
 - b. il piano finanziario con espressa indicazione della partecipazione al capitale sociale;

- c. rassegna analitiche delle prospettive economiche del mercato di riferimento, preferibilmente nella forma del conto economico-previsionale;
 - d. il carattere innovativo del progetto;
 - e. la compagine imprenditoriale
 - f. l'elenco dei beni e servizi richiesti all'Ateneo;
2. Il progetto è sottoposto per l'approvazione al Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo su proposta della Commissione Spin off, sentito il Senato.
 3. Il Consiglio di Amministrazione dell'Università, che delibera a maggioranza dei suoi membri, designa, altresì, il componente del Consiglio di Amministrazione dello spin-off riservato alla nomina dell'Università. Tale rappresentante deve riferire alla Commissione Spin off almeno una volta all'anno sull'attività dello Spin off.

Art. 7 Rapporti tra Università e Spin off

1. I rapporti tra l'Università e lo Spin-off sono regolati da una o più convenzioni che disciplinerà/anno l'eventuale utilizzo di spazi, attrezzature e personale, nonché gli impegni di trasferimento tecnologico. Salvo diversa e motivata indicazione, tale/i convenzione/i, da sottoscrivere entro tre mesi dalla costituzione della società, dovrà/anno garantire il rispetto delle discipline e delle procedure amministrative dell'Ateneo con particolare riferimento a quanto previsto agli articoli successivi.
2. L'Università favorisce i rapporti di collaborazione tra le Strutture di ricerca dell'Ateneo e gli Spin-off per la partecipazione a programmi di finanziamento della ricerca nazionali e internazionali.

Art. 8 Permanenza all'interno delle strutture dell'università

1. Con "permanenza all'interno delle strutture dell'Università" si indica la situazione che si determina nella fase di avviamento dello Spin off e che consiste nel poter fruire di particolari condizioni per quanto riguarda l'utilizzo di spazi universitari e l'uso di impianti, strutture o attrezzature universitarie.
2. L'eventuale richiesta di permanenza dello Spin off all'interno delle strutture dell'Università deve essere deliberato dal Consiglio di Amministrazione contestualmente alle delibere dell'Art. 5, essa non potrà eccedere i tre anni dalla costituzione della società. Ricorrendo particolari ragioni di convenienza ed opportunità il Consiglio di Amministrazione potrà prorogare la permanenza una sola volta per un massimo di tre anni.

Art. 9 Autorizzazione all'utilizzo del logo dell'Università

1. Ai soli spin-off dell'Università è concesso l'utilizzo gratuito del logo dell'Università Suor Orsola Benincasa sulla base di un apposito contratto di licenza che dovrà essere sottoscritto con l'Università contestualmente alla stipula dell'atto costitutivo della società.

2. Il contratto di licenza prevederà tra l'altro che lo spin-off garantisca e tenga manlevata e indenne l'Università da qualsivoglia responsabilità derivante dall'utilizzo del logo nonché le condizioni di anticipata risoluzione o revoca della autorizzazione all'utilizzo dello stesso.
3. Qualora l'Università cessi di essere socia dello spin-off, quest'ultimo dovrà interrompere con effetto immediato qualsivoglia utilizzo del logo.
4. Nel rispetto delle caratteristiche del logo e dell'Ateneo, è necessario che l'utilizzo che ne verrà fatto sia rispondente a vincoli estetici e dimensionali disciplinati dall'Università.

Art. 10 Proprietà intellettuale

1. La proprietà intellettuale dei risultati della ricerca conseguiti dallo Spin-off successivamente alla sua costituzione appartiene allo Spin-off medesimo. L'Università potrà tuttavia richiedere, ai soli fini istituzionali, licenza d'uso gratuita, senza diritto di sub licenza, allo Spin off, che sarà tenuto a concederla se non ricorrano gravi motivi ostativi. In quest'ultimo caso sarà chiamata a pronunciarsi, quale arbitro inappellabile, la Commissione Spin off, in contraddittorio tra le parti.

Art. 11 Monitoraggio

1. Lo Spin-off si impegna a fornire periodicamente all'Università le informazioni relative alla gestione societaria e ai vari esercizi finanziari.

Art. 12 Norme finali

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore il giorno successivo a quello dell'emanazione del Decreto Rettorale.
2. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si rinvia alle leggi vigenti in materia.

F.to Il Rettore
Prof. Lucio d'Alessandro

[Approvato con D.R. n.534 del 22 ottobre 2012](#)